

## PROVVEDIMENTO IVASS N. 132 DEL 6 GIUGNO 2023

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016 CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

### Esiti della pubblica consultazione

**Roma, 7 giugno 2023**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 10/2022 concernente le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di determinazione delle riserve tecniche di cui all'art. 36-*bis* del Codice delle assicurazioni private (CAP) conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (Requisiti di 1°pilastro).

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

[ANIA - Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici;](#)

[ATHORA Italia S.p.A.;](#)

[CNA - Consiglio Nazionale degli Attuari;](#)

[PwC - PricewaterhouseCoopers;](#)

[UNIPOL Gruppo S.p.A..](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato dove, per ciascuna osservazione generale e per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 10/2022 è pubblicato il testo del Provvedimento che modifica il Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 recante disposizioni in materia di determinazione delle riserve tecniche di cui all'art. 36-*bis* del Codice delle assicurazioni private (CAP).

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 10/2022**  
**Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati**  
**ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 132 DEL 6 GIUGNO 2023**

**Legenda**

**Nella prima colonna è indicato il numero del commento.**

**Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.**

**Nella terza colonna è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella quinta colonna è indicata la lettera del comma dell'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella sesta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.**

**Nella settima colonna è indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.**

**Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.**

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Lettera	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	8-bis	1		<p><b>Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Si chiede di confermare che la valutazione - anche qualitativa - dell'effetto tangibile di una garanzia finanziaria sugli aspetti economici del contratto, possa prendere in considerazione non solo lo scenario di tassi <i>baseline</i>, ma anche gli scenari di stress alla base del calcolo del requisito di capitale. Resta inteso che l'esito della valutazione sarà tale</p>	<p><b>L'osservazione ha comportato modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Nella valutazione dell'effetto tangibile di una garanzia finanziaria sugli aspetti economici del contratto, l'impresa, ove rilevante, tiene conto, anche in termini qualitativi, di una pluralità di</p>

					per cui si applicherà il medesimo limite contrattuale sia nel calcolo della migliore stima delle riserve che nel calcolo delle riserve nei vari scenari di <i>stress</i> .	scenari e non soltanto dello scenario base. Peraltro l' <i>Explanatory text</i> relativo alle <i>Guidelines on Contract Boundaries</i> prevede, per la stima del valore temporale delle opzioni e delle garanzie, l'utilizzo prevalente dell'approccio stocastico (basato quindi su una pluralità di scenari). Si veda la risoluzione alla osservazione n. 4.
2	Athora	8-bis	1		<p><b>Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Si chiede di confermare che la valutazione - anche qualitativa - dell'effetto tangibile di una garanzia finanziaria sugli aspetti economici del contratto, possa prendere in considerazione non solo lo scenario centrale, ma anche gli scenari equivalenti alla base del calcolo dei requisiti di capitale <i>Life Underwriting</i>.</p> <p>Si nota infatti che la rilevanza della garanzia per i prodotti di Ramo I in scenari di tassi di interesse crescenti ed in presenza di minusvalenze latenti è fortemente influenzata dal comportamento degli assicurati. In maggior dettaglio nel momento in cui la politica di investimenti della Compagnia consenta un perfetto allineamento tra attivi e passivi, la presenza o meno della garanzia (anche a livelli elevati - ad es. 1%-2%) risulterebbe immateriale in</p>	<p><b>L'osservazione ha comportato modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 1</p>

					termini di BEL mentre il suo valore sarebbe apprezzabile in scenari di riscatti diversi rispetto alle attese andando ad impattare il livello di <i>matching</i> tra attivi e passivi.	
3	ANIA	8-bis	1	b)	<p><b>Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Si chiede di confermare che nel riferimento al seguente passaggio dell'articolo menzionato "l'impresa: [...] b) considera che una garanzia finanziaria sulle prestazioni ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia è legata al pagamento dei premi futuri..." vadano esclusi dai requisiti di valutazione quali/quantitativi della norma tutti quei casi in cui per i contratti non sia previsto l'incasso di premi futuri e più ampiamente se questo esclude anche quei contratti per cui, a seguito dell'applicazione dei limiti di contratto per diritto unilaterale di non accettazione da parte della compagnia, non sia prevista la considerazione dei possibili premi futuri.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Nella valutazione quali/quantitativa dell'effetto tangibile di una garanzia finanziaria sugli aspetti economici del contratto, si ritiene che vadano esclusi i casi in cui il contratto non preveda l'incasso di premi futuri. Si ritiene invece che non vadano esclusi i contratti per i quali l'incasso di premi futuri dipenda da disposizioni contrattuali che prevedano il diritto unilaterale di non accettazione da parte della compagnia.</p>
4	ANIA	8-bis	1	e)	<p><b>Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Si chiede di integrare la disposizione in esame prendendo in considerazione, nella valutazione</p>	<p><b>Proposta accolta</b></p> <p>L'opportunità di tener conto di una pluralità di scenari nella valutazione dell'effetto tangibile di una garanzia</p>

					<p>effettuata dall'impresa, anche i potenziali scenari futuri, in analogia con quanto già previsto in relazione all'art. 8-ter comma 1 lett. e).</p> <p>Conseguentemente si chiede di riformulare la norma con la seguente formulazione:</p> <p>"[...] Ai fini di tale valutazione è importante prendere in debita considerazione il valore temporale delle opzioni e delle garanzie e, ove rilevante, anche i potenziali scenari futuri".</p>	<p>finanziaria sugli aspetti economici del contratto è già espressa nell'<i>Explanatory text</i> relativo alle <i>Guidelines on Contract Boundaries</i> (Cfr. sub 1).</p> <p>Per maggiore chiarezza è stato modificato in tal senso il testo regolamentare.</p>
5	Athora	8-bis	1	e)	<p><b>Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>"nel caso in cui, ai fini del punto c), la valutazione sia quantitativa, calcola la differenza del valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza la garanzia finanziaria (valore della garanzia finanziaria) sulla base del valore attuale atteso"</p> <p>Si chiede di confermare che il <i>test</i> sopra indicato sia da effettuare: (1) con riguardo ai soli flussi futuri di prestazione verso gli assicurati (morti, riscatti, scadenze), (2) senza includere nella proiezione con/senza garanzia i versamenti aggiuntivi futuri.</p> <p>Si chiede inoltre conferma della soglia identificata da EIOPA, nel documento "<i>Final Report on the Public Consultation on the revision of the Guidelines on Contract Boundaries</i>" - <i>explanatory text 3.35</i> - dove viene indicato un <i>range</i> di materialità tra 0 e 2%.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p><b>1.</b> Le opzioni contrattuali sono da includere nel calcolo con e senza garanzia finanziaria tenendo conto anche dei versamenti aggiuntivi.</p> <p><b>2.</b> La soglia identificata dall'EIOPA è un riferimento indicativo. Considerazioni più puntuali possono essere effettuate dall'impresa tenendo conto anche</p>

						della congiuntura economico-finanziaria alla data di valutazione.
6	ANIA	8-ter	1	b)	<p><b>Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Si chiede di confermare che nel riferimento al seguente passaggio dell'articolo menzionato "l'impresa: [...] b) considera che una copertura assicurativa ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia è legata al pagamento dei premi futuri..." vadano esclusi dai requisiti di valutazione quali/quantitativi della norma tutti quei casi in cui per i contratti non sia previsto l'incasso di premi futuri e più ampiamente se questo esclude anche quei contratti per cui, a seguito dell'applicazione dei limiti di contratto per diritto unilaterale di non accettazione da parte della compagnia, non sia prevista la considerazione dei possibili premi futuri.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 3</p>
7	ANIA	8-ter	1	e)	<p><b>Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Nella frase "Ai fini di tale valutazione, è importante, in alcuni casi, prendere in debita considerazione potenziali scenari futuri." e dalla lettura della formulazione in inglese della Linea Guida 6B EIOPA ("<i>Considering potential future scenarios in some cases is relevant for this assessment</i>"), si interpreta che per "in alcuni casi" si intende "ove rilevante".</p>	<b>Proposta accolta</b>

8	CNA	<i>8-ter</i>	1	e)	<p><b>Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto</b></p> <p>Si chiede ad IVASS di precisare o declinare opportunamente cosa si debba intendere per "in alcuni casi".</p>	<p><b>Proposta accolta.</b></p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 7</p>
9	ANIA	<i>8-quater</i>	1		<p><b>Riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria</b></p> <p>Si chiede di confermare che l'eventuale riesame possa essere effettuato anche sulla base di valutazioni di tipo qualitativo in coerenza con le previsioni di cui ai precedenti artt. <i>8-bis</i> e <i>8-ter</i>.</p> <p>Si richiede inoltre di integrare le disposizioni in esame prevedendo, ai fini del riesame, anche la valutazione dei potenziali scenari futuri, in coerenza con quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. <i>8-ter</i> e alla lettera e) dell'art. <i>8-bis</i> modificato secondo le osservazioni di cui al punto precedente.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p><b>1.</b> L'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria può essere valutato anche sulla base di considerazioni di tipo qualitativo in coerenza con quanto previsto agli articoli <i>8-bis</i> e <i>8-ter</i>.</p> <p><b>Proposta non accolta.</b></p> <p><b>2.</b> L'utilizzo di potenziali scenari futuri ai fini del riesame è già implicitamente desumibile dalle norme citate che contengono i criteri di valutazione sui limiti contrattuali dell'effetto tangibile di</p>

						una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria.
10	CNA	8-quater	1		<p><b>Riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria</b></p> <p>Si chiede a codesta Autorità di indicare quali sono le attese circa la tracciabilità delle considerazioni relative a tale riesame e, cioè, se può essere percorribile una soluzione che riporti le linee principali di tale riesame (anche le considerazioni che non hanno portato ad effettuarlo eventualmente) nell'ambito della Relazione di cui all'articolo 35-<i>bis</i> del Cap.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>L'interpretazione del dettato normativo risulta corretta.</p>
11	PwC	8-quater	1	a)	<p>La disposizione prevede che le Imprese eseguono il riesame dei limiti contrattuali nel caso in cui dal confronto tra il contesto economico attuale con il contesto economico esistente nel momento in cui è stata effettuata la valutazione utilizzata per definire gli attuali limiti del contratto, si rilevino dei cambiamenti giudicati estremi. A tal fine non sono considerate estreme le modifiche della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio adottata per il calcolo della migliore stima che risultino meno estreme dello stress sui tassi di interesse previsto dalla formula standard.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p><b>1.</b> I criteri introdotti individuano quali mutamenti non devono essere considerati "estremi". L'analisi dell'impresa deve tuttavia tener conto della natura e delle caratteristiche dei rischi specifici oggetto di valutazione. Con riferimento all'esempio</p>

					<p>Si chiede conferma che le imprese che adottano il modello interno per il calcolo del requisito di solvibilità debbano fare riferimento a stress coerenti con quelli calibrati per il calcolo del SCR in luogo di quello indicato dalla formula standard.</p>	<p>proposto, ciò implica che una modifica della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio superiore a quella risultante dagli <i>stress test</i> relativi ai tassi di interesse previsti dalla formula standard non debba essere necessariamente giudicata "estrema" ma vada analizzata nel contesto specifico in cui si effettua la valutazione.</p> <p><b>2.</b> L'interpretazione del dettato normativo risulta corretta.</p>
12	ANIA	30-bis	2		<p><b>Rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b></p> <p>Si chiede di chiarire se, con la locuzione "eventi non presenti nei dati storici della Compagnia", si debbano intendere gli eventi rispetto ai quali la Compagnia, nel formulare le ipotesi, disponga di serie storiche adeguate ma esterne alla Compagnia, ad esempio, basate su esperienze estere.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p><b>1.</b> Per "eventi non presenti nei dati storici della compagnia", si intendono gli eventi per i quali l'impresa non ha esperienza diretta come, ad es., i dati acquisiti dal mercato assicurativo.</p>

					Si chiedono chiarimenti sull'eventualità di dover tener conto degli eventi richiamati dal comma 2 anche nella formulazione delle ipotesi alla base dei modelli di calcolo di <i>Best Estimate</i> sinistri e <i>Best Estimate</i> premi.	<b>2.</b> Gli eventi di cui al comma 2 rilevano anche nella formulazione delle ipotesi alla base dei modelli di calcolo della <i>Best Estimate</i> della riserva sinistri e della <i>Best Estimate</i> della riserva premi, la rilevanza è da valutare in funzione del modello attuariale adottato.
13	CNA	30-bis	2		<b>Rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b>  Ci si chiede quali siano le attese della Vigilanza con riferimento a tale previsione partendo dal presupposto che, per le assicurazioni danni, nella maggior parte dei casi, i modelli di determinazione delle <i>Best Estimate</i> sono per lo più deterministici o comunque basati su ipotesi deterministiche. In particolare, si chiede se nella formulazione delle ipotesi alla base dei modelli di calcolo di <i>Best Estimate</i> sinistri e <i>Best Estimate</i> premi si debba tener anche conto (per arrivare al valore medio selezionato) degli eventi richiamati dal comma 2 (eventi binari, estremi e non presenti nella serie storica).	<b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b>  Si veda la risoluzione alla osservazione n. 12 punto 2
14	PwC	30-bis	2		La disposizione prevede che le imprese valutino la rilevanza della formulazione delle ipotesi anche	<b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b>

					<p>prendendo in considerazione gli impatti derivanti da scenari estremi.</p> <p>Si chiede se tra gli scenari estremi debbano essere considerati anche quelli legati ai rischi ambientali e/o sociali (quali, ad esempio, surriscaldamento globale, evento pandemico), i cui effetti sui rischi di sottoscrizione potrebbero non essere colti in maniera adeguata nella formulazione di ipotesi tecniche basate sui dati storici.</p>	<p>L'analisi deve tener conto della tipologia di <i>business</i> in esame oltre che della natura e delle caratteristiche dei rischi specifici oggetto di valutazione. Qualora i rischi citati (rischi ambientali e sociali) rilevino in modo significativo per determinate coperture fornite dall'impresa sono da includere nella valutazione.</p>
15	CNA	30-ter	1,2,3		<p><b>Governance della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b></p> <p>Ai fini di un chiarimento sull'adeguatezza dei processi da implementare, ci si domanda se un approccio del tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione di apposite Linee Guida dedicate all'utilizzo dell'<i>Expert Judgment</i>, sulla base dei principi declinati nell'ambito del documento recante "Linee Guida Sul Giudizio Dell'esperto" emanato nel mese di luglio 2021 dall'Ordine degli Attuari di concerto con Codesta Autorità</li> <li>- Tracciabilità di tutte le scelte effettuate (comprese quelle richieste dall'articolo 30-<i>quinquies</i> del documento in consultazione oggetto di analisi) e riconducibili al giudizio esperto nell'ambito delle note di supporto/documentazione prodotta dalla Compagnia sulle riserve tecniche (anche</li> </ul>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>L'interpretazione del dettato normativo risulta corretta.</p>

					come allegati alla relazione di cui all'articolo 35-bis del Cap) possa essere un processo che va incontro alle aspettative dell'Autorità.	
16	ANIA	30- <i>quinquies</i>	4		<p><b>Documentazione della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b></p> <p>Si chiede di definire con maggior dettaglio, anche con esempi, il criterio di individuazione delle ipotesi "rilevanti".</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>La declinazione dei criteri di rilevanza spetta all'impresa sulla base di valutazioni oggettive che tengano conto della tipologia di <i>business</i> in esame oltre che della natura e delle caratteristiche dei rischi specifici oggetto di valutazione.</p>
17	Unipol	Art. 30- <i>quinquies</i> Art. 30- <i>sexies</i>			<p><b>Documentazione e convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b></p> <p>Gli Articoli 30-<i>quinquies</i> e 30-<i>sexies</i> richiedono alle imprese di garantire una adeguata documentazione delle procedure di formulazione e di convalida delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche, nonché del ricorso al giudizio esperto, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali delle compagnie assicurative e dare evidenza della rilevanza delle ipotesi stesse.</p> <p>Il Gruppo Unipol condivide la necessità di garantire una adeguata <i>governance</i> delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche, assicurando la</p>	<p><b>Proposta non accolta</b></p> <p>La convalida delle ipotesi può richiedere un intervallo di tempo necessario per valutare le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. Tale intervallo di tempo può variare in funzione dell'ampiezza e delle caratteristiche del <i>business</i> oggetto di valutazione e della tipologia di convalida.</p>

				<p>massima robustezza delle procedure adottate dalle imprese. Ciononostante, si sottolinea come le procedure di formulazione e di convalida delle ipotesi siano distinte e si svolgano in momenti diversi, anche tenuto conto del fatto che il processo di formulazione delle ipotesi non è istantaneo ma si struttura in diverse fasi in una logica iterativa. Inoltre, le modifiche al presente Regolamento rendono più oneroso per le imprese il processo di elaborazione, formulazione e convalida delle ipotesi, e la maggiore complessità di questo processo determina, di conseguenza, l'allungamento dei tempi di documentazione delle procedure.</p> <p>Si richiede pertanto all'Istituto di valutare l'opportunità di riflettere più esplicitamente nei nuovi articoli introdotti la possibile presenza di un intervallo temporale tra la fase di formulazione delle ipotesi (Art. 30-<i>quinquies</i>) e quella di convalida (Art. 30-<i>sexies</i>) al fine di garantire maggiore certezza nella definizione delle procedure interne adottate dalle imprese.</p>	<p>Spetta all'impresa dotarsi di presidi organizzativi idonei per giungere alla convalida delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche in tempi adeguati, tenendo conto degli elementi di complessità che caratterizzano il processo di analisi.</p>
18	ANIA	30- <i>sexies</i>	5	<p><b>Convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b></p> <p>Con riferimento al riesame affidato al parere di esperti indipendenti interni o esterni di cui all'articolo in esame si chiede di chiarire se trattasi di un riesame di tipo formale (es. verifica di aderenza ai requisiti normativi del processo adottato e della documentazione prodotta) ovvero anche di merito e come tale riesame si inserisce rispetto all'attuale processo di validazione delle ipotesi (con</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>La convalida deve riguardare sia il processo per la selezione delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto (commi 1 e 2) sia il merito delle ipotesi stesse (commi da 3 a 6).</p>

				<p>un ruolo chiaramente attribuito dalla normativa vigente alla Funzione Attuariale per le ipotesi utilizzate nel calcolo della miglior stima delle riserve)</p> <p>Inoltre, si chiede di precisare come debba essere inteso il requisito di indipendenza all'interno dell'azienda in particolare se tale requisito debba essere ricondotto alla specificità delle funzioni fondamentali già costituite ovvero possa essere riferito anche ad altre strutture interne, purché "esperte" in materia ma senza un ruolo diretto nel processo di formulazione delle ipotesi. Si osserva peraltro che l'eventuale ricorso ad esperti esterni potrebbe risentire negativamente di una conoscenza solo parziale delle specificità del portafoglio della compagnia (in particolare laddove si sia fatto ricorso al parere dell'esperto interno nella derivazione di alcune ipotesi).</p>	<p>Pur rimanendo in capo all'impresa l'onere di adottare le soluzioni organizzative più idonee, si precisa che la convalida delle ipotesi tecniche sottese al calcolo delle riserve tecniche è un'attività riconducibile anche alla funzione attuariale che rispetta i necessari requisiti di indipendenza.</p>
19	CNA	30-sexies	5	<p><b>Convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche</b></p> <p>Approfittiamo della presente consultazione per chiedere, come Ordine, a Codesta Autorità di fare chiarezza su ruoli ed adempimenti nell'ambito della formulazione e della convalida delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche. In particolare si richiede di distinguere gli adempimenti descritti in relazione alla funzione aziendale deputata. Tale precisazione risulta a nostro parere necessaria essendo già definita una funzione dalla normativa, la funzione attuariale che, dal combinato disposto di quanto alla stessa richiesta da:</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 18</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- articolo 30-<i>sexies</i> comma 1 lettera b) del CAP "garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche",</li> <li>- articolo 272 comma 2 degli Atti Delegati "2. La funzione attuariale valuta, alla luce dei dati disponibili, se le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate per le aree specifiche di attività dell'impresa e per il modo in cui l'impresa è gestita",</li> </ul> <p>nonché dal regolamento IVASS n. 38 (sul tema dell'indipendenza di giudizio), secondo il quale è corretto un approccio che prevede che la funzione attuariale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia parte attiva nel processo di convalida delle ipotesi;</li> <li>- possa essere considerata l'esperto indipendente di cui al comma 5.</li> </ul>	
20	CNA	32- <i>bis</i>	5		<p><b>Spese di gestione degli investimenti</b></p> <p>Sul punto, la motivazione della linea guida EIOPA è, come riportato nell'<i>explanatory text</i>, quella di considerare nei flussi di cassa, se del caso, i rimborsi provenienti dal gestore finanziario. Si propone di eliminare la parola "distinti" poiché non presente nelle linee guida EIOPA.</p>	<b>Proposta accolta.</b>
21	ANIA	35	1		<p><b>Ripartizione delle spese generali</b></p>	<b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b>

					Si chiede conferma che per strategie commerciali di lungo periodo non si intendono spese programmate per operazioni di espansione di business che sarebbero legate però a uno sviluppo a portafoglio aperto.	L'interpretazione del dettato normativo risulta corretta.
22	ANIA	42-ter	1		<p><b>Considerazione del new business nell'adozione delle future misure di gestione</b></p> <p>Considerando che la valutazione delle riserve <i>Solvency II</i> non deve includere il nuovo business, coerentemente con il principio del <i>contractual boundary</i>, si interpreta l'introduzione di questa specifica come un principio generale di sana e prudente gestione del business. In particolare, si interpreta che le misure di gestione futura del portafoglio attivi tengono conto che la compagnia è "on going concern" e non in "run-off".</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Nel declinare le future misure di gestione, è corretto considerare l'attività dell'impresa on <i>an on-going basis</i> e non come se fosse in <i>run-off</i>.</p>
23	CNA	42-ter	1		<p><b>Considerazione del new business nell'adozione delle future misure di gestione</b></p> <p>Si chiede ad IVASS una precisazione su come applicare in maniera coerente tale disposto normativo ossia in che modo si deve considerare l'effetto del <i>new business</i> nel definire le future misure di gestione.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 22</p>
24	ANIA	75-bis	1		<p><b>Approccio alternativo per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri</b></p> <p>Si chiede di chiarire o meglio precisare il senso di questo articolo.</p>	<p><b>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</b></p> <p>Qualora il metodo standard per il calcolo degli utili attesi</p>

						nei premi futuri non sia applicabile per evidenti e oggettivi motivi tecnici è consentito l'utilizzo dell'approccio alternativo indicato nell'articolo.
--	--	--	--	--	--	---